

COMUNE DI TORTORETO

PROVINCIA DI TERAMO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n.2/2025

Data 09/01/2025

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale ad oggetto: "SINISTRO DEL 04.06.2023 - APPROVAZIONE SCHEMA DELLA SCRITTURA TRANSATTIVA"

L'anno duemilaventicinque, il giorno nove del mese di gennaio, il Revisore Unico dei Conti Dott. Giuliano Boffi, appositamente nominato con atto di Consiglio Comunale n. 16 del 22.03.2022 e successiva deliberazione di rettifica aggiornamento compenso n. 22 del 30.06.2023, per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di Giunta Comunale n. 2/2025 del 07/01/2025 ad oggetto: "SINISTRO DEL 04.06.2023 - APPROVAZIONE SCHEMA DELLA SCRITTURA TRANSATTIVA"

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni;

Vista la documentazione trasmessa, esaminato lo schema di atto di transazione, gli allegati ed ogni altro utile documento pervenuto, procede per esprimere il proprio parere sulla proposta di approvazione dello schema transattivo tra il Comune di TORTORETO e il sig. De Meo Giuseppe;

Appurato pertanto, in relazione all'istruttoria effettuata, che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo essendo valutabili sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere;

Che in virtù delle attività istruttorie intraprese ed affidate alla società Mediass Spa, società che presta servizio di assistenza nella trattazione dei sinistri a favore dell'Ente, veniva in data 16.07.2024 trasmessa all'ente la relazione della compagnia assicurativa sull'esito istruttorio, palesando l'opportunità per il Comune di definire la vicenda;

Sottolineato che il presente accordo di transazione:

- a) concerne l'esistenza di una controversia giuridica;
- b) è valido solo se la transazione ha ad oggetto diritti disponibili;
- c) il requisito essenziale dell'accordo transattivo è la patrimonialità del rapporto giuridico, come nel caso di specie.

Dato atto, che detto accordo di transazione appare pienamente conforme all'interesse pubblico ed è coerente e vantaggiosa in quanto evita l'instaurazione di contenzioso con inevitabile aggravio di costi per l'ente;

Dunque, non ci sono dubbi sulla congruità, sulla opportunità e sulla necessità di approvare lo schema di accordo transattivo, laddove si riscontra con molta chiarezza, una convenienza economica da un lato e dall'altro lato l'abbandono di un giudizio che quasi certamente vedrebbe l'ente soccombente;

TUTTO CIÒ RICONTRATO, VALUTATE LA CONGRUITÀ E LA CONVENIENZA ECONOMICA DELLA PROPOSTA TRANSATTIVA

Si osserva che il primo risultato è quello in primis di evitare possibili contenziosi e non ultimo quello di ottenere un risparmio in termini monetari.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Giuliano Borfi

